

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI BENEFICI ECONOMICI
A PERSONE,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

INDICE

Art. 1 Oggetto	Pag. 1
Art. 2 Soggetti beneficiari	Pag. 1
Art. 3 Modalità degli interventi	Pag. 1
Art. 4 Domanda	Pag. 1
Art. 5 Documentazione	Pag. 1
Art. 6 Istruttoria della domanda	Pag. 2
Art. 7 Erogazione	Pag. 2
Art. 8 Concessione dei beni o servizi	Pag. 2
Art. 9 Relazione	Pag. 2
Art. 10 Iniziative particolari	Pag. 2
Art. 11 Responsabilità	Pag. 3
Art. 12 Pubblicità	Pag. 3
Art. 13 Trattamento fiscale	Pag. 3
Art. 14 Esclusioni	Pag. 3
Art. 15 Norme transitorie	Pag. 3

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità cui l'Amministrazione comunale si atterrà per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici e privati anche se non riconosciuti.

Per vantaggio economico si intende qualunque incremento patrimoniale arrecato dal Comune a soggetti, pubblici e privati, mediante erogazione di somme di denaro o concessione di beni e di servizi.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati anche se non riconosciuti, presenti o operanti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1.

In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1° comma, sarà esaminata, in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.

I contributi e vantaggi economici non possono essere disposti a favore dei soggetti che esercitano attività a scopo di lucro o a favore dei soggetti contemplati dall'art. 7 della legge 2/5/1974 n. 195 e successive modifiche sul finanziamento pubblico ai partiti politici.

Art. 3

Modalità degli interventi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o di contributi per la realizzazione di specifiche attività nonché mediante concessione di beni e servizi; in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere rispondente, fatta eccezione per i sussidi, a interesse della comunità locale.

Art. 4

Domanda

1. I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi nonché alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda.

2. Per l'attività propria del soggetto beneficiario la domanda deve essere presentata entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello per cui viene richiesto il contributo.

3. Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata almeno con 30/60 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza ed urgenza. Qualora l'ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 25/5/1974 n. 115 modificato con l'art. 4 della L. 18/11/81 n. 659.

Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorra il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovrà altresì contenere:

- a) generalità della persona fisica, ovvero denominazione dell'ente, ditta o ragione sociale dell'impresa nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;
- b) L'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente postale intestato al soggetto richiedente;
- c) dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima;
- d) espressa accettazione delle norme contemplate dal regolamento approvato dal Comune di Fiesole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 7/8/1990 n. 241.

Art. 5

Documentazione

A corredo della domanda dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

da parte dei soggetti per i quali sono previsti, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo

nonché comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero del conto corrente postale del soggetto richiedente.

Per i soggetti che risultano aver già prodotto al Comune in occasione di precedenti richieste la copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in luogo di essi va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilità dello statuto.

Per gli enti locali territoriali ed altri enti pubblici in luogo della documentazione di cui alla lettera a) del precedente primo comma è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

Art. 6

Istruttoria della domanda

L'istruttoria delle domande di contributo viene effettuata dall'ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione o comunque alla iniziativa che il richiedente intende realizzare.

In tale fase dovranno essere rilevati i contributi eventualmente erogati nello stesso anno o nell'anno precedente al medesimo soggetto ed acquisiti elementi sui risultati conseguenti nell'interesse generale.

Art. 7

Erogazione

L'erogazione del contributo è effettuato dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 6.

La Giunta riferisce preventivamente alla Commissione Consiliare Affari Generali sulle istanze pervenute ai sensi del 2° comma dell'art. 4.

Art. 8

Concessione dei beni o servizi

La concessione dei beni o servizi è disposta dalla Giunta in deroga alle procedura di cui all'art. 4,3° comma quando dall'istruttoria di cui all'art. 6 emerge l'indicazione di un costo non superiore a £. 400.000 per ciascuna istanza e comunque inferiore a £. 900.000 annue per ogni soggetto richiedente.

La concessione di locali comunali per iniziative saltuarie e di durata non superiore ai due giorni consecutivi e cinque complessivi nell'anno, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale anche in deroga alla procedura prevista dall'art. 4, 3° comma.

Art. 9

Relazione

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare, all'Amministrazione comunale una relazione sulle attività svolte, contenente l'esplicita dichiarazione dell'avvenuto utilizzo del contributo concesso per le iniziative e attività per cui era stato concesso.

Delle relazioni di cui al precedente primo comma dovrà essere preso atto con delibera di Giunta. In caso di inottemperanza, il soggetto beneficiario è escluso per i 3 anni successivi da ogni ulteriore beneficio.

Art. 10

Iniziative particolari

Per quelle iniziative, manifestazioni e progetti, di cui è richiesto il patrocinio del Comune questo deve essere concesso con deliberazione della Giunta.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 11

Responsabilità

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti del Comune stesso. In caso di concessione di locali di beni e servizi di proprietà comunale è esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi.

Art. 12

Pubblicità

I soggetti che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 1 del presente regolamento sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali promuovono e manifestano all'esterno le attività oggetto di contributi, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla formazione dell'iniziativa.

Art. 13

Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600 all'atto dell'erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Art. 14

Esclusioni

Non rientrano tra quelli contemplati dalla presente normativa i sussidi a persone bisognose, per la cui erogazione il Comune si avvale dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.

In caso di Concessione di locali, beni e servizi che comportano un corrispettivo a carico dei soggetti richiedenti saranno adottati appositi provvedimenti che ne regoleranno i rapporti; per l'uso di palestre comunali vige il Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale del 20/3/1990.

Sono altresì esclusi i contributi espressamente previsti da leggi nazionali o regionali cui provvede la G.M. con apposito atto deliberativo.

Art. 15

Norme transitorie

Per i contributi relativi all'anno 1991 il termine di cui all'art. 4, 2° comma è fissato alla data del 30/8/1991.